

DATA DI CONSEGNA DEL PRESENTE DOCUMENTO
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI SALARIO, STIPENDIO E PENSIONE

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE / INTERMEDIARIO DEL CREDITO									
Finanziatore	Fiditalia S.p.A., società finanziaria, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.								
Indirizzo	Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano								
Telefono - Fax	+39 02.43.01.88.10 assistenza pre-contrattuale / +39 02.43.01.24.00								
Sito web - E-mail	www.fiditalia.it - ServizioClientiCQS@Fiditalia.it								
Intermediario del credito	<table border="1"> <tr> <td>C.F.</td> <td>P.IVA</td> <td>N. CCIAA</td> <td>Data CCIAA</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	C.F.	P.IVA	N. CCIAA	Data CCIAA				
C.F.	P.IVA	N. CCIAA	Data CCIAA						
Indirizzo									
Telefono - Fax									
Sito web - E-mail									
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO									
Tipo di contratto di credito	La Cessione del Quinto dello Stipendio è un prestito personale, disciplinato dal D.P.R. n. 180 del 5.1.1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895 del 28.7.1950, destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" fino ad un quinto del proprio stipendio mensile/pensione per un periodo massimo di 120 mesi.								
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Netto erogato: €								
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato, al netto delle eventuali somme destinate per estinguere altri debiti e/o acconti erogati, tramite bonifico entro 30 giorni dalla data di rilascio del benessere da parte dell'ATC.								
Durata del contratto di credito	mesi								
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: N° rate (quote di stipendio salario pensione cedute): Importo rata (quota mensile ceduta): € Periodicità versamento rate: mensile. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento con rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. I Pagamenti effettuati dal Consumatore verranno imputati alla rata di competenza indipendentemente dal fatto che il Consumatore sia moroso rispetto al pagamento di precedenti rate.								
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	Importo Lordo della Cessione €								
3. COSTI DEL CREDITO									
Tasso di interesse	T.A.N. Fisso, pari a % calcolato su base annua, con riferimento all'anno civile.								

<p>Tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p><i>Il T.A.E.G. consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p>	<p>T.A.E.G.: %</p> <p>Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il Contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Fidelity S.p.A., il Consumatore ed il delegato adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.</p> <p>Il T.A.E.G. è calcolato considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il T.A.N. applicato: %*; - l'imposta di bollo una tantum pari a: € ; - le spese per incasso rata: € 0,00; - le spese fisse di istruttoria: € ; - le spese di invio rendiconto periodico: € 0,00; - le spese di adesione al fondo rischi: € . <p>* Nel T.A.N. sono ricompresi tutti gli oneri soggetti a maturazione nel tempo, tra i quali il premio per la polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950.</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ un'assicurazione che garantisca il credito e/o ▪ un altro contratto per un servizio accessorio. <p><i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<p>1) Sì. Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, le cessioni di quote di stipendio-salario - devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Fidelity ha stipulato in qualità di contraente e di beneficiario polizze assicurative sulla vita e contro i rischi di impiego del Consumatore.</p> <p>2) No. Non sono obbligatori altri contratti per servizi accessori.</p>
3.1. COSTI CONNESSI	
<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Imposta di bollo una tantum pari a: € ; - Spese per incasso rata: € 0,00; - Spese fisse di istruttoria: € ; - Spese di invio rendiconto periodico: € 0,00; - Spese di adesione al fondo rischi: € ; - Duplicato rendiconto: € 0,00; - Invio tabella di ammortamento: € 0,00. <p>L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Qualora sussista un giustificato motivo, Fidelity S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Consumatore, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. Il Consumatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti di Fidelity S.p.A.. Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale, comprensivi di almeno (i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore di Fidelity S.p.A.</p>

<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti delle rate potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Nel caso di ritardi nei pagamenti delle rate di rimborso saranno applicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessi di mora: allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento, fatto salvo il limite di cui alla Legge 108/1996; - Indennizzo per il recupero giudiziale del credito sostenute da Fidelity: in base alle tariffe legali vigenti.
4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI	
<p>Diritto di recesso <i>Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Si.</p>
<p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Il Consumatore può estinguere anticipatamente il finanziamento in qualsiasi momento, in tutto o in parte, rimborsando l'importo dovuto a Fidelity. In tale caso il Consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti e non maturati, per la vita residua del Contratto. Fidelity detrarrà dall'importo residuo dovuto dal Consumatore la quota delle Spese di istruttoria non maturate, calcolate utilizzando il metodo di riduzione progressiva relativamente proporzionale, già in uso per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) come evidenziato nella tabella di ammortamento. Tale quota è calcolata applicando le seguenti formule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di estinzione totale anticipata: $\frac{\text{INTERESSI FUTURI}}{\text{INTERESSI TOTALI}} \times \text{SPESE DI ISTRUTTORIA}$ - in caso di estinzione parziale anticipata: $\frac{\text{QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE}}{\text{RESIDUO FINANZIAMENTO}} \times \frac{\text{INTERESSI FUTURI}}{\text{INTERESSI TOTALI}} \times \text{SPESE DI ISTRUTTORIA}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERESSI FUTURI: interessi non ancora maturati alla data di estinzione anticipata; - INTERESSI TOTALI: interessi totali, comprensivi di eventuali interessi di preammortamento, dovuti per l'intera durata del finanziamento, fino al termine naturale di scadenza del piano di ammortamento; - QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE: importo che il Consumatore versa a Fidelity a titolo di estinzione parziale anticipata del prestito; - RESIDUO FINANZIAMENTO: quota capitale residua del finanziamento dovuta al momento della richiesta del Consumatore di procedere con l'estinzione parziale anticipata. <p>Non sono suscettibili di rimborso le imposte e gli altri oneri che Fidelity riceve dal Consumatore e versa all'Amministrazione Finanziaria.</p>

	<p>In caso di rimborso anticipato, Fidelity ha diritto ad un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero pari allo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno.</p> <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; 2) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Si.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto, se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Prima di essere contrattualmente vincolato, il Consumatore ha diritto a ricevere gratuitamente su sua richiesta copia del Contratto idonea per la stipula.</p>
<p>5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI</p>	
<p>a) FINANZIATORE</p>	
	<p>Fidelity S.p.A., Sede Legale ed Amministrativa: Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano</p>
<p>Iscrizione</p>	<p>Iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d."albo unico") al n. 37</p>
<p>Autorità di controllo</p>	<p>Banca d'Italia, via Nazionale, 91 00184 Roma</p>
<p>b) Contratto di credito</p>	
<p>Esercizio del diritto di recesso</p>	<p>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto medesimo.</p> <p>Per esercitare tale diritto il Cedente dovrà inviare una comunicazione a Fidelity S.p.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:</p> <p>Fidelity S.p.A. – Servizio Clienti CQS – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano.</p> <p>In alternativa la comunicazione di recesso può essere inviata, entro lo stesso termine, mediante telegramma all'indirizzo sopra indicato, oppure inviando un fax al n. 02-43.01.88.86, o scrivendo all'indirizzo e-mail ServizioClientiCQS@Fidelity.it, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive all'invio della comunicazione stessa.</p>

	<p>Nella comunicazione deve essere riportato con precisione (i) il nome ed il cognome del Cedente, (ii) l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto.</p> <p>Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il consumatore è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, il consumatore sarà tenuto a rimborsare a Fidelity le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione. In questo caso, i tempi massimi di chiusura del rapporto corrispondono ai 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso, durante i quali il consumatore dovrà provvedere alla restituzione del capitale, al pagamento degli interessi maturati fino a quel momento ed al rimborso delle somme non ripetibili corrisposte da Fidelity alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore.</p>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore e al contratto e foro competente	<p>Alle relazioni con il consumatore e al contratto si applica la legge italiana.</p> <p>Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cedente.</p>
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e strumenti per accedervi	<p>In caso di contestazione, il consumatore può presentare reclamo scritto a Fidelity S.p.A., scrivendo a: Fidelity S.p.A. – Servizio Reclami – Via G. Silva n. 34 – 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02/43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo PEC: reclami@pec2.fidelity.it.</p> <p>Fidelity dovrà rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.</p> <p>Il consumatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine sopra indicato, potrà presentare formale ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.</p> <p>Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i, il Cedente ed il Cessionario possono ricorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All'Arbitro Bancario Finanziario per le modalità di redazione del ricorso e per la modulistica si veda il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it; - al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).

INFORMATIVA AGGIUNTIVA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI INTESA ASSOFIN

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costi del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Assofin e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti partecipanti al tavolo Associazioni Consumatori - Assofin.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	%		
Componenti del TAEG:		Definizioni:	In caso di estinzione anticipata del prestito
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso d'interesse applicato dall'intermediario calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI	€	Importi addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dall'intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica e per l'assolvimento degli oneri fiscali.	Le spese di istruttoria, se applicate, sono detratte pro-quota dall'importo residuo dovuto dal cliente con le modalità indicate nella sezione "rimborso anticipato" delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio del presente Contratto. Gli oneri fiscali non sono rimborsabili.

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO, SALARIO O PENSIONE

FIDITALIA S.p.A., in seguito chiamata "Cessionario", con Sede Legale in Via G. Silva, 34, 20149 Milano, Capitale Sociale interamente versato €130.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e Registro delle Imprese di Milano N. 08437820155, iscritta all'albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 (c.d. "Albo Unico") al numero 37 ed iscritta all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-septies T.U.B. al numero 10, la quale agisce a mezzo del suo procuratore Alain Hazan in forza della Procura Generale per atto del Notaio Sormani, repertorio n. 24893 - raccolta n 4807 in data 23.07.2012

lo sottoscritto

nato a _____ il _____

residente in

codice fiscale

dipendente/pensionato di

dal

con contratto a

con qualifica di

e stipendio-salario-pensione netto annuo

corrispondenti a mensili netti

dichiara di volersi avvalere della facoltà di cedere il quinto del suo stipendio-salario-pensione in base al Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, nonché a tutte le successive modifiche, integrazioni e disposizioni legislative vigenti in materia di cedibilità degli stipendi e mercedi.

- a) A tal fine, il Cedente si dichiara debitore del Cessionario della somma accordatagli a titolo di prestito di € _____, comprensiva degli interessi a scalare mensili in ragione del _____ % all'anno pari a € _____, eventuali commissioni, diritti ed accessori, tutti analiticamente specificati unitamente al TAEG e al TEG nel Prospetto Contabile sotto riportato.
- b) Il Cedente si obbliga a restituire detta somma di € _____, mediante la presente cessione "pro solvendo" di rata del suo stipendio-salario-pensione e, più precisamente, mediante la cessione di numero _____ rate uguali mensili da € _____ ciascuna e perciò non superiori al quinto del suo stipendio-salario-pensione fisso a norma di legge.
- c) In tali rate cedute sono comprese le quote di ammortamento del capitale e degli interessi, di modo che, con il pagamento della rata _____ esima (ultima), il debito suddetto, con i relativi interessi, risulterà interamente pagato.
- d) Agli effetti della suddetta cessione, il Cedente autorizza l'Amministrazione o il Datore di Lavoro dal quale dipende, o l'Ente pensionistico, a norma delle suindicate leggi, a prelevare mensilmente dal suo stipendio salario-pensione o assegno fisso la quota ceduta a cominciare dal _____ (in caso il Cedente sia dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi e Garanzie in essere presso le Ferrovie dello Stato stesse, o sia dipendente dello Stato e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi gestito dall'INPDAP, il mese di decorrenza sarà da questa indicato all'atto dell'accettazione della presente scrittura) e così di seguito di mese in mese, sino alla _____ esima e ultima rata ed a versarla mensilmente, come stabilito dalle menzionate norme legislative, al Cessionario FIDITALIA S.p.A. sul C/C Bancario, i cui riferimenti sono riportati alla pag. 8 della presente Richiesta di finanziamento.
- e) Il Cedente richiede inoltre che, in relazione al prestito suddetto, il Cessionario FIDITALIA S.p.A. valuti la possibilità di erogare anticipatamente un importo a titolo di acconto. Nel caso di perfezionamento della presente Richiesta, l'acconto erogato sarà considerato a tutti gli effetti quale anticipazione dell'importo finanziato e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dalla presente Richiesta. L'acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti dal netto erogato previsto dalla presente Richiesta ed indicato nel Prospetto Contabile.
- f) Il Cedente prende atto che la presente Richiesta di Finanziamento Contro Cessione di Quote di Stipendio, Salario o Pensione è regolato dalle Condizioni Generali di Contratto allegate, che formano parte integrante dello stesso.

PROSPETTO CONTABILE

Importo lordo della cessione	€
Numero quote di stipendio salario pensione cedute	
Importo singola quota mensile ceduta	€
Decorrenza del contratto	
Tasso annuo nominale applicabile (T.A.N.) %	pari a: €
T.A.E.G.	
T.E.G.	
Spese fisse di istruttoria	€
Spese di adesione fondo rischi	€
Imposta di bollo	€
Netto Erogato	€
Scopo finanziamento	

Dal netto erogato su esposto vanno detratti gli importi per eventuali estinzioni di cessione, e/o debiti in corso ed acconti erogati

Periodicità di calcolo degli interessi: rate mensili posticipate comprensive di capitale e interessi.

Luogo _____ **Data** _____

IL CEDENTE

FIRMA CEDENTE (leggibile) ➡

RIFERIMENTI BANCARI

C/C Bancario intestato a FIDITALIA S.p.A.
IBAN:
Presso:

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA EX ART. 13, REG. (UE) 2016/679, DELL'INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CODICE DI CONDOTTA SUI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l'Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché l'Informativa resa ai sensi dell'art. 6 del Codice di condotta sui sistemi di informazione creditizia in merito al trattamento dei miei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) esclusivamente qualora il sottoscritto abbia richiesto un finanziamento finalizzato all'acquisto di prodotti e/o servizi che richiedono legislativamente il trattamento di tali dati personali.

Sottoscrivendo il presente modulo io sottoscritto riconosco che i dati personali conferiti sono necessari per le finalità contrattuali o precontrattuali di erogazione del finanziamento da me richiesto ed acconsento che Fidelity tratti i miei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) solo qualora strettamente necessario in relazione alla tipologia di finanziamento richiesto, nel rispetto delle disposizioni legislative e per le finalità indicate nell'informativa. In caso di diniego al conferimento dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili), ove il conferimento sia necessario ai sensi di legge in relazione al finanziamento richiesto, non sarà possibile perfezionare ed eseguire il rapporto contrattuale.

Io sottoscritto intendo acconsentire al trattamento dei miei dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) per finalità connesse all'erogazione del finanziamento da me richiesto apponendo la mia firma in calce alla presente.

DATA
FIRMA CEDENTE (leggibile) ➡

Inoltre, io sottoscritto, consapevole della facoltà di revoca del consenso in relazione ai seguenti trattamenti di dati personali:

Il Cedente **presto il consenso** **non presto il consenso**

al trattamento dei miei dati personali da parte di Fidelity per effettuare iniziative promozionali, commerciali e offerte anche mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax, app, social network, circa prodotti e servizi di Fidelity e di terzi partner commerciali di Fidelity o di altre società del gruppo Société Générale a cui Fidelity appartiene.

Il Cedente **presto il consenso** **non presto il consenso**

al trattamento dei miei dati personali da parte di Fidelity per individuare le mie preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo ed in generale per definire il mio profilo, al fine di inviarmi comunicazioni personalizzate a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale.

Il Cedente **presto il consenso** **non presto il consenso**

a partecipare a ricerche di mercato e/o sondaggi di opinione circa la qualità dei servizi resi da Fidelity, condotti da Fidelity anche per il tramite di società terze specializzate anche mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono.

Il Cedente **presto il consenso** **non presto il consenso**

alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi (es. partners commerciali operanti nel settore del credito al consumo) per consentire loro di effettuare iniziative promozionali ovvero offerte anche mediante posta cartacea, posta elettronica, telefono, sms, mms, fax circa i loro prodotti e servizi ovvero i prodotti e servizi di Fidelity o di altre società del gruppo Société Générale.

DATA
FIRMA CEDENTE (leggibile)

APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente tutte le clausole delle Condizioni Generali di Contratto ed in particolare di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli: 2 (conclusione del Contratto), 4 (modalità di pagamento e ritenute sull'importo liquidato), 5 (ritardato o mancato pagamento delle rate e interessi di mora), 7 (garanzie e Assicurazione - Obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di stato di buona salute e di collaborazione per il riconoscimento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato - Clausola risolutiva espressa), 8 (divieto di disporre del TFR, esclusi i dipendenti pubblici), 10 (risoluzione rapporto di lavoro), 11 (oneri fiscali), 14 (estinzione anticipata e rinnovo della cessione), 16 (modifica delle condizioni di Contratto), 19 (notificazioni al Cedente), 21 (Sanzioni Internazionali).

DATA
 FIRMA CEDENTE (leggibile) ➡

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E TRASPARENZA

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sul presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sono complete e veritiere e di aver esaminato le "Condizioni Generali di Contratto", che tutte dichiara di accettare. Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto, anche mediante accesso all'area riservata nonché via posta elettronica, prima della sottoscrizione della Richiesta copia: del Contratto idonea per la stipula, del documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, delle Condizioni Generali di Contratto, l'estratto dei TEG medi previsto dalle Legge n. 108/96 vigenti nel periodo di stipula del contratto. Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato debitamente informato dall'intermediario della possibilità di richiedere ed ottenere una copia, stampata o in formato elettronico, della Guida pratica all'Arbitro Bancario e Finanziario redatta in conformità del modello pubblicato sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato debitamente informato dall'intermediario della possibilità di scaricare la Guida pratica "Credito ai Consumatori" dal sito web www.fiditalia.it

Il sottoscritto dichiara che, oltre alle informazioni precontrattuali fornite con il documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", ha ricevuto oppure avuto la possibilità di chiedere gratuitamente a Fiditalia S.p.A. una copia del Contratto idonea per la stipula.

DATA
 FIRMA CEDENTE (leggibile) ➡

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

Al fine di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamenti del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/07, il/i sottoscritto/i dichiara/ano di:

di essere non essere persona politicamente esposta.

Io sottoscritto dichiaro altresì che non sono presenti titolari effettivi.

DATA
 FIRMA CEDENTE (leggibile) ➡

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Tipo
 Autorità
 Data rilascio
 Luogo rilascio
 Numero

PER IL SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CEDENTE

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 (Decreto Antiriciclaggio) e successive integrazioni e modifiche, che i dati personali delle controparti, riportati nella presente richiesta, sono veri e sono stati verificati da documenti d'identità esibiti in originale e che le firme sulla presente domanda sono state apposte personalmente, anche in modalità elettronica. In caso di identificazione a distanza delle controparti, le attività sono svolte con modalità alternative in conformità con la normativa tempo per tempo vigente e assistiti da robusti presidi di sicurezza.

SOGGETTO TERZO CHE IDENTIFICA IL CEDENTE

Intermediario			
Indirizzo			
CAP	Città	Prov	
Codice Fiscale		Partita IVA	
CCIAA		Data CCIAA	
E-mail			
Tel			
Codice Intermediario			

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO (apporre firma leggibile se contratto sottoscritto in firma autografa) ➡

LUOGO DATA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE DI STIPENDIO O SALARIO O PENSIONE**Premesse**

Il servizio disciplinato nel presente Contratto è offerto da Fidelity S.p.A., società finanziaria autorizzata alla prestazione dei servizi di credito al consumo e di pagamento, iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. al numero 37, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91, 00184 Roma, ed iscritta all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art.114-septies T.U.B. al numero 10.

Le presenti condizioni generali disciplinano il Contratto di Finanziamento Contro Cessione di Quote di Stipendio o Salario o Pensione sottoscritto dal Cliente Cedente (di seguito, Cedente) con Fidelity S.p.A. (di seguito, Cessionario).

Prima della sottoscrizione del Contratto il Cliente potrà ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla Normativa di Riferimento anche su supporto durevole.

1) Natura del Contratto

La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale, disciplinato dal D.P.R. n. 180 del 5.1.1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895 del 28.7.1950, destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenerlo cedendo - con cessione "pro solvendo" - alla società finanziatrice, nel caso concreto il Cessionario, fino a un quinto del proprio stipendio mensile/pensione per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cedente lavora, o dall'Ente Pensionistico.

Cessione "pro solvendo" significa che qualora l'ente o l'azienda o Ente Pensionistico - terzo obbligato - non dovesse pagare, il Cedente rimane obbligato al pagamento delle rate nei confronti del Cessionario sino ad estinzione del prestito.

2) Conclusione del Contratto

La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cedente effettuata dal Cessionario, anche nel caso in cui la stessa si avvalga di intermediari del credito per il collocamento del servizio. Una volta espletato il processo di valutazione del merito creditizio del Cedente, il Contratto di finanziamento s'intenderà perfezionato con la comunicazione da parte del Cessionario dell'eventuale accettazione scritta della presente domanda. La proposta contrattuale potrà essere sottoscritta dal Cliente anche con l'apposizione della firma digitale (di seguito, "Firma Digitale"), come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 come successivamente modificato ed integrato (di seguito, "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD").

In caso di utilizzo di Firma Digitale da parte del Cliente, il Contratto si concluderà mediante comunicazione dell'accettazione trasmessa dalla casella PEC di Fidelity all'indirizzo email o PEC forniti dal Cliente o mediante posta ordinaria. Una copia di tale Contratto, comprensiva del SECCI, è messa a disposizione su supporto durevole.

Il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi al presente Contratto se sottoscritti con l'apposizione della Firma Digitale soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. e art. 125-bis TUB ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dal CAD.

Nel caso di perfezionamento del presente Contratto, l'eventuale acconto erogato sarà considerato a tutti gli effetti quale anticipazione dell'importo finanziato e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dal presente Contratto. L'acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti dal netto erogato previsto dal presente Contratto ed indicato nel Prospetto Contabile.

Si precisa che in caso di variazione del tasso soglia d'usura determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i. intervenuta durante il processo di delibera del finanziamento Fidelity potrà indicare nella lettera di conferma di Contratto un tasso inferiore a quello indicato nella proposta contrattuale. In tali casi, il Contratto si intenderà concluso al tasso più favorevole per il Cliente e indicato nella conferma di Contratto.

3) Comunicazioni

Il Cessionario invierà al Cedente, con periodicità annuale e alla scadenza del Contratto, un rendiconto contenente il dettaglio dello svolgimento del rapporto contrattuale. Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato, qualora decorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuta al Cessionario specifica comunicazione scritta di contestazione.

Qualora dovessero verificarsi eventuali disguidi nell'annotazione sul rendiconto delle operazioni contabili di addebito, il Ceduto è tenuto in ogni caso ad eseguire i versamenti nei termini convenuti.

Le comunicazioni suddette potranno essere eseguite anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o altro strumento telematico, previa richiesta scritta da parte del Cedente e conseguente accettazione da parte del Cessionario. Per ogni rendiconto inviato con modalità cartacea od elettronica saranno addebitate al Cedente le spese di spedizione nella misura di € 0,00 inclusa l'imposta di bollo nella misura di legge.

Il Cedente ha diritto di chiedere e ottenere gratuitamente in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che riporti:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

4) Modalità di pagamento e ritenute sull'importo liquidato

All'atto dell'erogazione del finanziamento, il Cessionario tratterà le eventuali commissioni, diritti ed accessori, analiticamente indicati nel Prospetto Contabile, del Contratto di cessione.

Il Cedente si obbliga a restituire la somma oggetto del Contratto mediante la cessione "pro solvendo" di rata del suo stipendio-salario-pensione e, più precisamente, mediante la cessione del numero delle rate indicate nel Contratto, per importi non superiori al quinto del suo stipendio-salario-pensione fisso a norma di legge. In tali rate cedute sono comprese le quote di ammortamento del capitale e degli interessi, di modo che, con il pagamento dell'ultima rata, il finanziamento erogato con i relativi interessi risulterà interamente pagato.

Agli effetti della suddetta cessione, il Cedente autorizza l'Amministrazione o il Datore di Lavoro dal quale dipende, o l'Ente pensionistico, a norma del D.P.R. 180/1950 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895/1950, a prelevare mensilmente dal suo stipendio salario-pensione o assegno fisso la quota ceduta a cominciare dalla data indicata nel Contratto (in caso il Cedente sia dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi e Garanzie in essere presso le Ferrovie dello Stato stesse, o sia dipendente dello Stato e la garanzia al Cessionario venga prestata dal Fondo Rischi gestito dall'INPDAP, il mese di decorrenza sarà da questa indicato all'atto dell'accettazione della presente scrittura) e così di seguito di mese in mese sino all'ultima rata ed a versarla mensilmente, come stabilito dalle menzionate norme legislative, al Cessionario sul C/C Bancario, indicato in calce al Prospetto Contabile del Contratto di finanziamento.

5) Ritardato o mancato pagamento

Tardare od omettere il pagamento delle rate potrebbe avere gravi conseguenze per il Cedente, ad esempio la vendita forzata dei beni, e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. Qualora l'ente o l'azienda presso la quale il Cedente lavora o l'Ente pensionistico ritardasse, per qualsiasi motivo, il versamento delle quote cedute, il Cedente si impegna a pagare l'interesse di mora, calcolato allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento, fatto salvo il limite di cui alla Legge 108/1996, oltre a tutte le spese eventualmente sostenute dal Cessionario.

6) Riduzione di stipendio o salario

In caso di sospensione o di riduzione dello stipendio o salario, per qualsiasi ragione o causa intervenuta - ferme restando le pattuizioni relative alla copertura assicurativa - qualora la riduzione sia inferiore ad un terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto; qualora invece la riduzione sia superiore ad un terzo, non potendo la trattenuta eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto, la ritenuta mensile, con i relativi interessi, sarà prorogata oltre la durata sopra stabilita, così da consentire comunque l'integrale estinzione del debito contratto con il Cessionario.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della quota cedibile, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare al Cessionario - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato al Cessionario da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata

prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). Ai fini del rimborso il Cedente autorizza sin d'ora l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Cessionario gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un numero di rate sufficiente a recuperare gli importi ancora dovuti, fermo restando l'obbligo per il Richiedente all'immediato pagamento dell'eventuale residuo al termine del citato periodo di dilazione.

7) Garanzie e Assicurazione – Obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di stato di buona salute e di collaborazione per il riconoscimento dell'indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato – Clausola risolutiva espressa

7.1 Ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, le cessioni di quote di stipendio – salario – devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione, o riduzione di stipendio o salario, o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento od il recupero del residuo credito.

Pertanto, in caso di:

- Cedente dipendente delle Ferrovie dello Stato: - il suo nominativo può essere inserito nel Fondo Rischi e Garanzie in essere presso le Ferrovie dello Stato S.p.A. stesse. I costi da sostenere per l'adesione a detta polizza saranno a diretto ed esclusivo carico del Cedente e saranno detratti dall'importo erogato;
- Cedente dipendente dello Stato: - il suo nominativo può essere inserito nel Fondo Rischi e Garanzie gestito dall'INPDAP. I costi da sostenere per l'adesione a detta polizza sono estranei al Contratto di credito e saranno a diretto ed esclusivo carico del Cedente;
- Cedente non dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. o dello Stato, o che comunque ha liberamente scelto di non usufruire dei Fondi Rischi sopra elencati:

- a) per il caso di **premorienza del Cedente stesso**, il Cessionario ha contratto con una primaria società di assicurazioni in qualità di contraente e di beneficiario una polizza di assicurazione sulla "Vita" del Cedente, che determina a favore del Cessionario la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Cessionario, il debito si considera estinto;
- b) per il caso di **mancato adempimento**, non derivante dal decesso, da parte del Cedente dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a causa della perdita di impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, il Cedente prende atto che il Cessionario ha stipulato, una polizza contro i rischi d'impiego. Il Cedente prende, altresì, atto che, **in caso di perdita volontaria dell'impiego, o di licenziamento per giusta causa**, l'Assicuratore avrà diritto di surroga nei confronti del Cedente per l'importo riconosciuto al Cessionario a titolo di indennizzo.

7.2 Come indicato al precedente punto 7.1, il Cedente, non dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. o dello Stato, o che comunque ha liberamente scelto di non usufruire dei Fondi Rischi, beneficia indirettamente delle polizze assicurative stipulate dal Cessionario.

Il Cedente è, pertanto, obbligato all'atto della proposta contrattuale, pena il diniego della concessione di finanziamento, a sottoscrivere la dichiarazione di stato di buona salute ed a fornire al Cessionario tutte le informazioni e la documentazione necessaria per consentire l'attivazione delle coperture assicurative.

Nel corso del Contratto, il Cedente, suoi eredi ed aventi causa, è, inoltre, tenuto a collaborare con il Cessionario, fornendo il supporto informativo e documentale necessario a consentire la ricezione dell'indennizzo al verificarsi degli eventi assicurati.

In caso di inadempimento all'obbligo di collaborazione di cui al precedente punto, oppure nell'ipotesi di mancato riconoscimento dell'indennizzo a favore del Cessionario per fatto imputabile al Cedente, suoi eredi ed aventi causa, lo/gli stesso/i sarà/saranno tenuto/i nei confronti del Cessionario al versamento di quanto ancora dovuto ad estinzione del finanziamento concesso, nonché al risarcimento dei danni causati.

7.3 Ai sensi dell'art. 1456 codice civile, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto nell'ipotesi in cui il Cedente non ottempererà alla richiesta di fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria per il mantenimento delle garanzie assicurative. Al ricorrere di detta ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui il Cessionario comunicherà al Cedente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8) Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio

L'inserimento nel Fondo e la stipulazione delle assicurazioni di cui al precedente articolo, non esime tuttavia il Cedente / iscritto dall'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti per l'estinzione della somma mutuata, anche in caso di cessazione dal servizio.

Pertanto, in caso di cessazione dal servizio con diritto per il Cedente a pensione, trattamento di fine rapporto, o ad indennità, od altri assegni continuativi equipollenti, il debito del Cedente verso il Cessionario dovrà essere estinto con la pensione stessa nei limiti legali, ovvero con il trattamento di fine rapporto od indennità od altri assegni continuativi equipollenti per l'intera somma residuale della sua cessione.

Qualora la cessazione dal servizio desse diritto congiuntamente ad indennità o trattamento di fine rapporto ed a pensione, la cessione dovrà essere estinta innanzitutto con trattenuta sulla indennità o trattamento di fine rapporto ed anche su qualsiasi altra somma comunque dovuta dal datore di lavoro o da qualsiasi Istituto di Previdenza o di Assistenza per l'intera somma residuale del debito.

Successivamente, se l'ammontare delle indennità o trattamento di fine rapporto e delle predette somme non fosse sufficiente, la ritenuta dovrà riversarsi sulla pensione per il residuo debito nei limiti legali e fino al saldo di quanto ancora comunque dovuto dal Cedente al Cessionario o, in caso di esercizio del diritto di rivalsa nelle ipotesi di perdita volontaria dell'impiego o di licenziamento per giusta causa, all'Assicuratore.

La cessione, per patto espresso ed a norma degli art. 43 e art. 55 del citato D.P.R. n. 180/1950, estenderà i suoi effetti sulle somme che a qualunque titolo o sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensioni o di soccorso, venissero corrisposte al Cedente, tanto dall'Amministrazione o dal datore di lavoro da cui dipende quanto da qualsiasi altro Ente o Cassa di Pensione, di Previdenza e di Assicurazione presso cui il Cedente sia iscritto per legge o regolamento, e specificatamente anche per ogni diritto conseguibile dall'Istituto della Previdenza Sociale - gestioni varie. Fino a concorrenza del residuo credito ceduto, il Cedente non potrà disporre, in costanza del rapporto di lavoro, del trattamento di fine rapporto - ceduto ora per allora - neppure per le ipotesi previste dall'art. 1 della L. 297/82 -, salvo che il Cedente non sia un dipendente pubblico per il quale opera la previsione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo rigo, del D.P.R. n. 180/1950 che stabilisce: *"Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti"*. Nel caso la pensione, le indennità od altra qualsiasi erogazione spettante al Cedente in dipendenza della cessazione dal servizio dovesse essere corrisposta non dall'Amministrazione da cui dipende ma da altro Ente tra quelli suindicati, l'Amministrazione provvederà alla comunicazione del residuo debito relativo alla cessione all'Ente competente per tutti gli effetti di legge summenzionati. Resta comunque inteso che il Cedente, in forza del presente atto, per l'ipotesi che i trattamenti sopra indicati non risultassero sufficienti a saldare le quote di debito derivanti dalla cessione, riconosce il Cessionario quale suo proprio creditore della somma residua, dando al Cessionario medesimo, ora per allora, ampia autorizzazione a rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi che gli appartenessero.

Se in sede di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa - nessuna esclusa -, il prestito non venisse interamente estinto, la cessazione comporta per il Cedente, senza riserve ed eccezioni di sorta, la decadenza dal beneficio del termine; pertanto egli sarà tenuto a versare in unica soluzione ed a semplice richiesta del Cessionario l'importo residuale della somma mutuata, che si considererà quindi liquida ed esigibile. Tutti i sopra accennati importi dovranno essere versati sempre al Cessionario nel modo sopra indicato.

9) Passaggio del Cedente, impiegato o salariato dello Stato alle dipendenze di altra Amministrazione pubblica o privata

Il Cedente, impiegato o salariato dello Stato, nel caso in cui dovesse passare alle dipendenze di altra Amministrazione, pubblica o privata, autorizza sin d'ora il Cessionario, al quale dovrà aver dato tempestiva notizia del passaggio, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 59 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, a notificare il presente Contratto al nuovo Ente, affinché quest'ultimo operi sullo stipendio o salario che gli corrisponderà, sia pure in qualità di avventizio, provvisorio, giornaliero, etc., la ritenuta, in termini di legge, della quota mensile da lui ceduta al Cessionario. Agli effetti di quanto sopra, il Cedente si obbliga a denunciare tempestivamente il suo trasferimento oltre che al Cessionario, come anzidetto, anche all'Amministrazione che ha lasciato perché quest'ultima, in

conformità di quanto riportato all'art. 59 del D.P.R. 180/1950 più volte citato, possa inviare alla nuova Amministrazione, presso la quale il Cedente ha preso servizio, il conto della cessione di cui al presente atto, assumendo, in mancanza, ogni responsabilità a norma delle leggi civili e penali. Tutte le spese che il Cessionario potrà eventualmente sostenere per la notifica del trasferimento e per la notifica della cessione saranno a carico del Cedente.

10) Risoluzione rapporto di lavoro

Il Cedente riconosce che la risoluzione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, per qualsivoglia causa avvenisse, rende applicabile l'art. 1186 Codice Civile, che comporta la risoluzione di diritto del Contratto ed il Cedente, a semplice richiesta scritta del Cessionario, sarà tenuto a versare in unica soluzione l'importo ancora dovuto, costituito dalle rate scadute ma non versate, dal residuo debito attualizzato, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalla data di risoluzione al saldo effettivo e da una commissione pari all'1% del complessivo residuo debito, che si considera quindi liquido ed esigibile.

In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sull'indennità che venisse comunque, secondo legge, liquidata al Cedente.

11) Oneri fiscali

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro che fosse dovuto per qualsiasi atto dipendente dall'operazione di finanziamento ivi compresi tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali, sono a carico del Cedente il quale autorizza - ora per allora - l'Amministrazione dalla quale dipenderà e dalla quale percepirà a quell'epoca lo stipendio o il salario o l'Ente pensionistico dal quale percepirà la pensione a trattenerne dal medesimo la somma che - a tale titolo - venisse richiesta dal Cessionario. Tale trattenuta dovrà avvenire, in ogni caso, anche in eccedenza del quinto dello stipendio od assegno cedibile, adottando per analogia quanto disposto dall'art. 37 del D.P.R. 180/1950 menzionato.

12) Benestare alla cessione

Il Cedente autorizza l'Amministrazione o il datore di lavoro ceduto o l'Ente pensionistico, al quale verrà notificato nelle forme di legge il presente atto, a trasmettere il benestare definitivo alla Sede amministrativa della Fidelity S.p.A. - Servizio Accettazione e Validazione - Via G. Silva, 34 - 20149 Milano (MI), *fermo restando che la validità della presente cessione non è subordinata all'emissione o al pervenimento di tale documento.*

13) Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. Il Cedente che recede dal Contratto, ne dà comunicazione a Fidelity S.p.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede di Fidelity S.p.A. - Servizio Clienti CQS - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, nella quale deve essere riportato con precisione il nome ed il cognome del Cedente, l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma all'indirizzo sopra indicato, oppure inviando un fax al n. 02 - 43.01.88.86, o scrivendo all'indirizzo e-mail ServizioClientiCQS@Fidelity.it, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive e che sia espressamente indicato il nome ed il cognome del Cedente, l'indirizzo di residenza ed il numero del Contratto.

Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cedente è tenuto a restituire il capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto. Inoltre, rimborsa al Cessionario le somme non ripetibili da questa eventualmente corrisposte alla pubblica amministrazione. In questo caso, i tempi massimi di chiusura del rapporto corrispondono ai 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di recesso, durante i quali il Cedente dovrà provvedere alla restituzione del capitale, al pagamento degli interessi maturati fino a quel momento ed al rimborso delle somme non ripetibili corrisposte dal Cessionario alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore.

14) Estinzione anticipata e rinnovo della cessione

Il Cliente può estinguere anticipatamente il finanziamento in qualsiasi momento, in tutto o in parte, rimborsando l'importo dovuto a Fidelity. In tale caso il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti e non maturati, per la vita residua del Contratto. Ricevuta la relativa richiesta, Fidelity comunica al Cliente l'ammontare del debito residuo, l'importo riconosciuto a titolo di riduzione per gli interessi e oneri non maturati, nonché l'importo dovuto a titolo di indennizzo, calcolati secondo le modalità indicate nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto. In ogni caso, l'importo a titolo di indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Entro e non oltre la data comunicata da Fidelity, il Cliente provvederà quindi al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute, determinando così l'estinzione del debito. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza. In questo caso, dunque, il tempo massimo di chiusura del rapporto corrisponde all'intervallo intercorrente tra la richiesta di estinzione anticipata e la data di scadenza della rata successiva a quella di estinzione del debito. L'indennizzo non è dovuto:

- 1) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- 2) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000.

15) Mancato perfezionamento del Contratto

In caso di mancato perfezionamento del presente Contratto, l'eventuale acconto erogato dal Cessionario, ivi comprese le somme versate per conto del Cedente per consentire l'estinzione di precedenti cessioni, dovrà essere restituito da parte del Cedente mediante semplice richiesta e nel termine massimo dei successivi 30 giorni, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione sino alla data dell'effettiva restituzione.

In caso di ritardo nella restituzione dell'acconto, saranno dovuti dal Cedente gli interessi di mora nella stessa misura prevista contrattualmente per il finanziamento.

16) Modifica unilaterale delle condizioni e tempo di chiusura del rapporto in caso di conseguente recesso del Cedente

Qualora sussista un giustificato motivo, il Cessionario si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole al Cedente, ad esclusione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale), **dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 giorni**, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.

Il Cedente potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l'attuazione della modifica, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 giorni ogni suo debito nei confronti del Cessionario.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il tempo minimo di chiusura del rapporto contrattuale corrisponde a 75 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione contenente la proposta di modifica unilaterale comprensivi di almeno (i) 60 giorni concessi per il diritto di recesso e dei (ii) 15 giorni per il saldo del debito residuo a favore del Cessionario.

17) Oneri e spese inclusi ed esclusi dal T.A.E.G.

Di seguito sono riportate le condizioni economiche, applicate al Finanziamento Contro Cessione di Quote dello Stipendio, nel caso in cui il Cedente sia tenuto a versare tutte le rate contrattualmente previste dal piano di ammortamento.

Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) ed il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) sono quelli indicati nel Prospetto Contabile del Contratto. Nel T.A.N. sono ricompresi tutti gli oneri soggetti a maturazione nel tempo, tra i quali il premio per la polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 180/1950.

Il calcolo del T.A.E.G. è fondato sull'ipotesi che il Contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Cessionario, il Cedente ed il Ceduto adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.

Il T.A.E.G. è calcolato considerando:

- T.A.N. applicato: %;
- l'imposta di bollo una tantum pari a: € ;
- le spese per incasso rata: € 0,00;
- le spese fisse di istruttoria: € ;
- le spese di invio rendiconto periodico: in formato cartaceo ed elettronico € 0,00 inclusa l'imposta di bollo, l'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge;
- le spese di adesione al fondo rischi: € .

Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G. le seguenti voci di spesa:

- duplicato rendiconto: € 0,00;
- invio tabella di ammortamento: € 0,00;
- indennizzo estinzione anticipata: non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto;
- Interessi di Mora: allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il giorno del pagamento;
- Indennizzo per il recupero giudiziale del credito: a carico del Cedente in base alle tariffe legali vigenti.

Periodo temporale utilizzato per il calcolo del T.A.E.G.: 12 mesi di uguale durata ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12)
Il Cessionario si riserva la facoltà di variare l'importo degli addebiti sopraindicati dandone preavviso al Cedente che potrà recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione ai sensi del precedente art. 16.

18) Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni

Ai sensi dell'art. 128-bis del D. Lgs. n. 385/1993, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10.07.2020 ed in conformità alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia del 12.8.2020, il Cessionario dichiara di aderire all'Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene/servizio oggetto del finanziamento, il Cedente può presentare reclamo scritto a Fidelity S.p.A., scrivendo a: Fidelity S.p.A. - Servizio Reclami - Via G. Silva n. 34 - 20149 Milano, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02/43.01.86.35, o scrivendo all'indirizzo e-mail reclami@pec2.fidelity.it.

Il Cedente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte del Cessionario, potrà presentare formale ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo al Cessionario. Il ricorso è redatto utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto ed in relazione all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i, il Cedente ed il Cessionario possono ricorrere:

- All'Arbitro Bancario Finanziario per le modalità di redazione del ricorso e per la modulistica di veda il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).

19) Notificazioni al Cedente

Anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni relative al rapporto contrattuale, il Cedente elegge il suo domicilio presso l'indicata residenza o alternativamente presso l'Amministrazione o il datore di lavoro o l'Ente pensionistico dal quale dipende ed il Cedente s'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.

20) Foro competente

Per le controversie, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cedente.

Per tutto quanto non espressamente considerato nel presente atto, le parti si rimettono completamente alle disposizioni del D.P.R. 180/1950 citato e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 895 del 28.7.1950, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

21) Sanzioni Internazionali

Ai fini del presente articolo 21, le parole scritte con la prima lettera maiuscola assumono i seguenti significati: a) Soggetto Sanzionato: il Cliente, persona fisica che (a) sia passibile di, o sia soggetto a, Sanzioni o (b) che operi in virtù delle leggi di un paese sottoposto a Sanzioni adottate in via generale o estese al paese in questione o sia residente e/o abbia il suo centro d'affari in tale paese. b) Sanzioni: qualsiasi sanzione di natura economica o finanziaria, embargo divieto di commercio o analoghe in relazione al rischio del paese in cui risiede o ha sede il Soggetto Sanzionato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rischio di riciclaggio di denaro, atti di terrorismo o di supporto o finanziamento del terrorismo, violazione di programmi o impegni relativi ad armamenti nucleari e no, corruzione, attentato alla sicurezza, violazione di diritti umani, eccidi, stragi e simili) qualora tale Sanzione sia stata adottata, applicata o messa in atto da una qualsiasi delle seguenti Autorità (o dai loro organismi deliberanti): a) Nazioni Unite; b) Stati Uniti d'America; c) Unione Europea o qualunque stato membro, attuale o futuro di essa; o d) Regno Unito nel caso in cui esso cessi di appartenere all'Unione Europea.

Il Cliente dichiara che sé stesso e, per quanto di sua conoscenza, i suoi eventuali mandatari ai quali il Cliente abbia delegato l'esecuzione del presente Contratto non sono Soggetti Sanzionati.

Il Cliente s'impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente l'importo finanziato, in qualunque forma e modo che possano integrare una violazione delle Sanzioni da parte del Cliente e/o del Finanziatore. Il Cliente s'impegna a non trasferire in tutto o in parte la sua residenza e/o il suo centro d'affari in nessuno dei Paesi passibili di, o soggetti a, Sanzioni. Il Cliente garantisce che (i) nessuna persona fisica o giuridica passibile o destinataria di Sanzioni, avrà diritto legale alcuno sull'importo finanziato in relazione al Contratto e (ii) la messa a disposizione dell'importo finanziato nell'ambito del Contratto non costituirà, per effetto dell'uso del Importo finanziato stesso, una violazione delle Sanzioni.

Il Finanziatore avrà diritto, in ogni momento, con effetto immediato e senza obbligo di indennizzo alcuno (in deroga, occorrendo, a ogni altra disposizione del Contratto, delle Condizioni Generali e della Condizioni Particolari, fatti salvi gli eventuali obblighi restitutori di legge) di sospendere l'esecuzione del presente Contratto oppure di risolverlo se il Cliente diventa un Soggetto Sanzionato o se le dichiarazioni rilasciate nel presente articolo si rivelano in tutto o parte non veritiere o se il Cliente violi, in tutto o in parte, gli impegni assunti a norma del presente articolo (con particolare ma non esclusivo riferimento al divieto di trasferimento della residenza o centro d'affari come sopra previsto).

In caso il Finanziatore esercitasse il diritto di risolvere il Contratto a norma del comma che precede, il Cliente sarà obbligato a rimborsare in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione il capitale residuo scaduto ed a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri ed indennizzi dovuti.

Il Cliente garantisce di non utilizzare alcun ricavo o beneficio derivato da qualsiasi attività o rapporto con una Persona fisica o giuridica passibile o destinataria di Sanzioni, allo scopo di saldare gli importi dovuti al Finanziatore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CODICE DI CONDOTTA SUI SISTEMI D'INFORMAZIONI CREDITIZIE
Come utilizziamo i Suoi Dati

Gentile Cliente,

Fiditalia S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento tratterà i Suoi dati personali¹ per concederLe il finanziamento richiesto. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per valutare la Sua affidabilità e per concludere il contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal Suo comportamento nei pagamenti riguardo al finanziamento che Le concederemo potranno essere comunicate periodicamente ai SIC e accessibili e/o partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC tramite i canali elencati sotto.

Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, etc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizioni di dar seguito alla sua richiesta. La conservazione di queste informazioni da parte di dette banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento (finanziarie o banche) a consultare i SIC.

Trattamento effettuato da Fiditalia

I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un'organizzazione internazionale.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione etc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il modulo presente sul sito www.fiditalia.it/privacy inoltrandolo a:

- Fiditalia S.p.A. - Via G. Silva, 34 - 20149 Milano - Tel +39 02.43.01.1 - Fax +39 02.43.01.24.00 - e.mail: privacy@fiditalia.it - www.fiditalia.it

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili) (cfr. "Durata della conservazione dei dati personali" dell'Informativa sul trattamento dei dati personali).

I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta di credito nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi mediante una procedura di valutazione merito creditizio automatizzata (cd. *credit scoring*) che, attraverso i modelli statistici e le regole di credito, determina l'esito automatico e il livello di firma per la valutazione successiva e finale della richiesta.

Le comunichiamo inoltre che può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Fiditalia (DPO@fiditalia.it) il quale costituisce il punto di contatto per i Clienti che vogliono ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati.

Lei potrà porre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Trattamento effettuato dal Gestore SIC

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati, allo stato, dal relativo codice di condotta del 2019 (approvato dal garante per la Protezione dei Dati personali in data 12 settembre 2019 e reperibile sul sito web www.garanteprivacy.it, Registro dei Provvedimenti n. 163 del 12 settembre 2019) che rivestono la qualifica di titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, anagrafica. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. CRIF S.p.A. - Ufficio Relazioni con il pubblico - Via Francesco Zanardi, 41-40131 Bologna - www.crif.it; S.I.C. positivo/negativo / Partecipanti: banche, società finanziarie e società di leasing / Tempi di conservazione come da codice di condotta / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
2. CTC Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a r. l. - Corso Italia, 17 - 20122 Milano - www.ctconline.it; tipologia di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI.
3. ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Via Massimo d'Azeglio, 33 - 00184 Roma - www.assilea.it - Tipo di sistema: positivo/negativo / Partecipanti: banche e intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria - leasing / Tempi di conservazione come da codice di condotta / Uso di sistemi automatizzati di credit scoring: SI (applicabile solo per il prodotto Leasing).

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano gestiti dai sistemi di informazione creditizia rivolgendosi ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 escluso art. 20 del citato Regolamento; art. 9 del codice di condotta).

La invitiamo a prendere visione dell'informativa privacy pubblicata sui siti dei SIC sopra indicati.

¹ Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:

- a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita Iva, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare);
- b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
- c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
- d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

Tempi di conservazione dei dati nei S.I.C.

Richieste di finanziamento	180 giorni dalla data di presentazione delle richieste qualora l'istruttoria lo richieda, o non oltre 90 giorni in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia della stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti
Ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. I dati relativi a rapporti svoltisi positivamente possono essere conservati ulteriormente qualora siano presenti altri rapporti con dati negativi non regolarizzati

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE/2016/679 e D. LGS 196/03)
 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**

Fiditalia S.p.A., in qualità di "Titolare" del trattamento, informa il Cliente, nonché gli eventuali Coobbligati e/o Garanti (di seguito cumulativamente denominati il "Cliente") sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti.

1. Finalità e Base giuridica

I dati forniti per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale avente per scopo la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (credito finalizzato, prestiti personali, carte di credito etc.), ivi inclusi i dati conferiti o raccolti in modo automatizzato a seguito della registrazione e accesso all'Area Riservata del sito, vengono trattati da Fiditalia S.p.A. (di seguito "Fiditalia") per consentire al cliente di utilizzare i servizi, anche digitali, di Fiditalia per finalità di illustrazione della proposta di prodotti e servizi adeguati alle esigenze del Cliente, valutazione del merito creditizio, prevenzione del sovraindebitamento, identificazione e registrazione ai sensi del D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 e successive modificazioni, gestione dei rapporti contrattuali, elaborazione statistica, tutela e recupero dei crediti, erogazione dei servizi di sicurezza via SMS o nell'Area Riservata (Avviso Movimenti), il tutto mediante elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa etc..

Tutti i dati conferiti dal Cliente o raccolti in modo automatizzato – quelli di natura comune o appartenenti a categorie particolari di dati personali (c.d. dati sensibili), trattati per specifiche finalità di prestito ed esclusivamente qualora l'interessato abbia richiesto un finanziamento finalizzato all'acquisto di prodotti e/o servizi che richiedono legislativamente il trattamento di tali dati – sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di Fiditalia S.p.A., le cui basi giuridiche sono rinvenibili nel consenso (es. per il trattamento delle "categorie particolari di dati personali" o per attività di marketing/profilazione) e/o nell'esecuzione di un contratto di cui è parte il Cliente o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta e/o nell'adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto lo scrivente Titolare o per interessi legittimi dello stesso (prevenzione e gestione delle frodi, tutela giudiziaria/recupero crediti, analisi del rischio operativo e dei modelli di accettazione). Nel legittimo interesse di Fiditalia S.p.A., per finalità di marketing, se la pubblicità riguarda prodotti o servizi finanziari analoghi a quelli già concessi all'interessato (cliente), quest'ultimo potrà riceverla al suo indirizzo di posta elettronica – anche senza il consenso espresso – a condizione che non abbia rifiutato tale uso all'atto del conferimento del suo indirizzo di posta elettronica o in occasioni successive (c.d. "soft spam").

2. A chi comunichiamo i dati

Sarà posta in essere ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo:

1. di soggetti specificatamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del merito creditizio etc.) ed all'esecuzione del contratto;
2. di soggetti che svolgono o forniscono, in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento, specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi) quali società di servizi informatici, sistemi di informazioni creditizie ("centrali rischi")², società che svolgono servizi di pagamento anche di natura massiva ed eseguiti anche a mezzo effetti, assegni ed altri titoli, assicurazioni, rivenditori convenzionati, agenti, società di factoring, società che svolgono attività di recupero crediti anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di operatore, soggetti che forniscono informazioni commerciali, Istituti di Patronato, avvocati, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, società che svolgono attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (l'elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la sede della società).

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, nei limiti delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati da Fiditalia S.p.A., in qualità di responsabili o incaricati (l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto inviando una comunicazione ai recapiti di Fiditalia S.p.A. sopra indicati). Ai sensi degli articoli 30-ter, comma 7 bis e 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i dati personali contenuti nei documenti di identità e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorché smarriti o rubati, nelle partite IVA, codici fiscali, nei documenti che attestano il reddito nonché nelle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono comunicati all'Archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su cui si basa il sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del reddito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità, per il loro riscontro, al fine di verificarne l'autenticità, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. Fiditalia S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – che è titolare dell'archivio – tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento, ciascuno per la parte di propria competenza. L'archivio è gestito dalla CONSAP, in qualità di Responsabile del trattamento, nominato dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il trattamento dei dati sarà svolto esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità, anche con strumenti elettronici, solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo.

In caso di sottoscrizione del contratto di finanziamento tramite Firma Digitale i dati personali, raccolti in sede di richiesta di finanziamento, saranno trattati al fine di rendere disponibile il servizio di firma digitale e verranno comunicati ad Infocert S.p.A., con sede in Roma piazza Sallustio n. 9, quale Responsabile esterno del trattamento. Il trattamento avverrà unicamente per le finalità connesse e strumentali alla creazione e alla gestione del certificato di firma digitale. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di dare corso alla richiesta di generazione del certificato di firma digitale e pertanto all'impossibilità di utilizzare la firma digitale ai fini della sottoscrizione del finanziamento.

² Per il trattamento dei dati effettuato da tali enti si veda quanto indicato precedentemente

3. Trasferimenti extra UE

I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi e, nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 e decreto legislativo n. 196/2003) e conformemente a quanto indicato nella presente informativa, possono essere trasferiti alla società casa madre Société Générale S.A., con sede legale in 29 Boulevard Haussmann 75009 Parigi (Francia), e ad altre società del Gruppo Société Générale in paesi appartenenti all'Unione Europea ed in Paesi Terzi che assicurino livelli di tutela delle persone adeguati; il trasferimento dei dati personali verso i Paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurano livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo previa conclusione tra Fidelity S.p.A. e detti soggetti terzi di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.

4. Obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati richiesti (anche appartenenti a categorie particolari o comunque di natura sensibile), siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto ovvero per la gestione del contratto stesso. Il conferimento dei dati personali ed il conseguente consenso al trattamento da parte di Fidelity S.p.A. per le finalità di marketing, profilazione o, qualora Lei sottoscriva un contratto di finanziamento, per ricerche di mercato/sondaggi di opinione o comunicazione, a soggetti terzi, è invece facoltativo e il mancato conferimento, anche parziale, non pregiudicherà l'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, precludendo il solo espletamento di tali attività.

5. Durata della conservazione dei dati personali

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza elencate. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da: (i) specifiche norme di legge (che regolamentano l'attività finanziaria di Fidelity S.p.A.); (ii) dal periodo di permanenza dell'interessato quale cliente di Fidelity S.p.A. e dalla durata del prodotto finanziario (soprattutto in relazione alle "categorie particolari di dati" o alla situazione economica dell'interessato); (iii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 anni); in particolare, per i dati finanziari (ad es. pagamenti, etc.) viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e contabili italiane applicabili. I dati personali del Cliente, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi della società Titolare (art. 2946 cc, 2947, co. 1 e 3 c.c.). Al termine del rapporto contrattuale o in caso di mancato perfezionamento dello stesso, i dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati e trattati per la predetta finalità per il periodo consentito da norme di legge ed in conformità ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per maggiori e più dettagliate informazioni, in riferimento a specifiche attività di trattamento e su determinate categorie di dati personali trattati, è possibile scrivere a privacy@fiditalia.it o esercitare i diritti di accesso come in seguito specificato.

6. Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, ai sensi degli articoli 15 -22 del GDPR ha il diritto di ottenere dalla società: la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la portabilità dei dati presso altro titolare o la limitazione del trattamento; l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano e a qualsiasi processo decisionale automatizzato. Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è possibile esercitarlo sia verso le c.d. modalità automatizzate di contatto (es. e-mail, Sms, fax, etc.), sia verso le modalità tradizionali (posta cartacea e telefono); tale diritto potrà essere esercitato in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite posta cartacea o telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati quali e-mail o sms), anche in autonomia attraverso gli specifici servizi di comunicazione messi a disposizione da Fidelity S.p.A. come nel seguito specificato.

Il Cliente può rivolgersi, per tutto ciò, al Titolare del trattamento Fidelity S.p.A. - Via G. Silva, 34 - 20149 MILANO - Tel. 02.43.01.1 - Fax 02.43.01.24.00 - email: privacy@fiditalia.it - www.fiditalia.it, o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Fidelity S.p.A.: Tel +39 02.43.01.1 - Fax +39 02.43.01.24.00 - email: DPO@fiditalia.it. Il DPO costituisce il punto di contatto per i Clienti che vogliono ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l'Autorità di controllo.

Il Cliente può inoltre decidere liberamente di dare o meno il suo consenso a Fidelity S.p.A. per l'utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi richiesti. Il Cliente può dunque consentire che i propri dati siano utilizzati da Fidelity S.p.A. e/o comunicati a terzi che rilevano per conto di Fidelity S.p.A. la qualità dei servizi o i bisogni della clientela; iniziative promozionali curate da Fidelity S.p.A.; iniziative promozionali di prodotti e servizi di altre società. Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato (ove previsto e ove i dati conferiti non siano necessari per l'esecuzione del contratto) e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

Si ricorda infine che il Cliente ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

7. Trattamento basato su decisioni automatizzate e/o profilazione

Nell'effettuare la valutazione del merito creditizio (cd credit scoring) del cliente e del suo profilo creditizio, Fidelity pone in essere un trattamento anche automatizzato basato su indici e parametri prestabiliti la cui conseguenza è quella di produrre effetti giuridici nella sfera dell'interessato (al quale Fidelity S.p.A. deciderà se concedere o meno il credito). Tale profilazione è pertanto necessaria al fine di valutare se concludere il contratto di credito richiesto dal cliente. Salvo il caso sopra indicato finalizzato alla stipula del contratto di credito, Fidelity S.p.A. non effettua altri trattamenti automatizzati di dati personali che possano produrre effetti decisionali tali da incidere sulla sfera giuridica dell'interessato.

L'attività di profilazione (previo consenso dell'interessato) ai fini di marketing è limitata ai dati raccolti in sede di richiesta di finanziamento da parte dell'interessato (senza arricchimento di dati, salvo la verifica di eventuali reclami da parte dei clienti o della regolarità dei pagamenti); la logica utilizzata consiste nello strutturare un'offerta adeguata al profilo creditizio dell'interessato (cliente), al fine di predisporre offerte personalizzate alla clientela e in linea con il profilo creditizio di ciascun interessato (cliente).

8. Trattamento per finalità ulteriori

Fidelity S.p.A., previa specifica informativa, potrà trattare i dati dell'interessato (cliente) anche per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché siano compatibili con lo scopo iniziale dichiarato al momento della raccolta. Nel caso in cui la finalità ulteriore sia incompatibile con quella iniziale sarà necessario il consenso e l'interessato sarà informato preventivamente con la possibilità di aggiornare o modificare le sue preferenze, in modo che possa confermare o negare il suo consenso per l'uso dei suoi dati personali. Il consenso dell'interessato (cliente) non sarà necessario se il trattamento ulteriore effettuato da Fidelity S.p.A. si basa su un'altra causa di liceità quale l'adempimento di un obbligo legale o l'esecuzione di obblighi contrattuali o precontrattuali.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

MONTANTE (Debito complessivo)	€
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento)	€
SPESE DI ADESIONE FONDO RISCHI (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento direttamente da Ferrovie dello Stato)	€
COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto di cui all'art.14 "Estinzione anticipata e rinnovo della cessione")	€
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente)	€
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO () / 24^ RATA	
(+) Debito residuo lordo al *	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento	€
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO () / 36^ RATA	
(+) Debito residuo lordo al § *	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento	€
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO () / 48^ RATA	
(+) Debito residuo lordo al *	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente	€
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente	€
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il finanziamento	€
*Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate	

FAPAGINA BIANCA E

ALLEGATO
Dettaglio del prospetto contabile

(+) MONTANTE	€
(-) INTERESSI	€
(-) SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI (trattenute in sede di erogazione)	€
(-) SPESE DI ADESIONE FONDO RISCHI (trattenute in sede di erogazione)	€
(-) COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione)	€
(=) IMPORTO NETTO (importo al netto di commissioni e interessi)	€
(-) IMPORTO DESTINATO ALL'ESTINZIONE DEL TOTALE DEGLI IMPEGNI (CQS/CQP/DELEGA PRECEDENTI)	€
(=) IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al cliente)*	€

Costi/commissioni up front relativi agli impegni precedenti

IMPEGNI PRECEDENTI INTERNI DA ESTINGUERE:	
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI (trattenute in sede di erogazione)	€
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI (trattenute in sede di erogazione)	€
SPESE DI ISTRUTTORIA E ONERI FISCALI (trattenute in sede di erogazione)	€
IMPEGNI PRECEDENTI ESTERNI DA ESTINGUERE:	
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT IMPEGNO (trattenute in sede di erogazione)	€
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT IMPEGNO (trattenute in sede di erogazione)	€
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT IMPEGNO (trattenute in sede di erogazione)	€

* Relativamente alla estinzione dei finanziamenti già in essere con altri intermediari Finanziari / Banche gli importi riportati corrispondono a quanto presente nelle attestazioni di conteggio per l'estinzione dei finanziamenti dei soggetti terzi o in assenza di questi a stime basate su documentazione (i.e. contratto, rendiconto annuale) o informazioni fornite dal Cliente il cui importo definitivo sarà confermato in sede di liquidazione.